

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 29 dicembre 2000, n. 208.

Progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei Colli di S. Avendrace. Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 27. Approvazione dell'Accordo di Programma.

Il Presidente della Giunta Regionale

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge nazionale 8 giugno 1990, n. 142, art. 27;

Vista la legge regionale 24 febbraio 1996, n. 14, art. 11;

Vista la deliberazione n. 37/2 assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 13 settembre 2000 con la quale viene approvata la bozza di Accordo di Programma relativo al Progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei Colli di S. Avendrace;

Visto il proprio decreto n. 180 del 21 novembre 2000 col quale veniva approvato l'Accordo di Programma relativo al PIA CA 17 "Sistema dei Colli" ricompreso nel Progetto di riqualificazione urbana e ambientale dei Colli di S. Avendrace;

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto in data 15 settembre 2000 dall'Amministrazione Comunale di Cagliari, la Regione Autonoma della Sardegna, la Società Coimpresa S.r.l., la Società Edilstrutture S.a.s. e le signore Sotgiu Rosanna, Sotgiu Pierfranca e Mulas Anna Maria;

Ritenuto di dover procedere in merito,

Decreta

E' approvato l'Accordo di Programma sottoscritto in data 15 settembre 2000 dall'Amministrazione Comunale di Cagliari, la Regione Autonoma della Sardegna, la Società Coimpresa S.r.l., la Società Edilstrutture S.a.s. e le signore Sotgiu Rosanna, Sotgiu Pierfranca e Mulas Anna Maria al fine di dare attuazione al Progetto di

riqualificazione urbana e ambientale dei Colli di S. Avendrace.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Sardegna e comunicato alle parti contraenti.

Cagliari, li 29 dicembre 2000

Floris

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 11 gennaio 2001, n. 2/VI.

Modifiche ed integrazioni al decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 277 in data 3 marzo 1994: "Disciplina della pesca professionale subacquea e n. 276 in data 3 marzo 1994: disciplina della pesca dei ricci di mare.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Visti gli articoli 3 e 57 dello Statuto Speciale per la Sardegna;

Viste le relative norme di attuazione;

Visto in particolare il D.P.R. 24.11.1965, n. 1627, recante norme dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul mare territoriale;

Vista la L.R. 7.3.1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;

Vista la L.R. 7.1.1977 n. 1, art. 14;

Vista la legge 14 luglio 1956 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sopra citata, approvato con D.P.R. 2.10.1968, n. 1639;

Visto il decreto dell'Assessore pro tempore della Difesa dell'Ambiente n. 276 in data 3 marzo 1994 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina della pesca dei ricci di mare";

Visto il decreto dell'Assessore pro tempore della Difesa dell'Ambiente n. 277 in data 3 marzo

1994 recante "Disciplina della pesca subacquea professionale";

Visto il decreto Assessoriale n. 22/911 in data 24 ottobre 2000 avente ad oggetto: "Disciplina ricci di mare e regolamentazione provvisoria stagione 2000 - 2001";

Viste le istanze delle Organizzazioni di Categoria e degli operatori del settore tendenti alla revisione della normativa suddetta;

Tenuto conto dell'attuale consistenza e distribuzione delle autorizzazioni regionali a pescatori professionali subacquei secondo l'iscrizione dei rispettivi compartimenti;

Ritenuto in via transitoria di dover adottare prescrizioni modificative ed integrative alle regolamentazioni suddette;

Sentito il Comitato Tecnico Consultivo della Pesca che nelle sedute del 4 dicembre 2000 e 10 gennaio 2001 ha espresso parere favorevole sulla proposta;

Decreta

Art. 1

Ambito di validità e numero delle autorizzazioni della pesca professionale subacquea

1. L'autorizzazione rilasciata al pescatore subacqueo professionale abilita, secondo le vigenti disposizioni, all'esercizio dell'attività in tutti i compartimenti marittimi della Sardegna.

2. Il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno 2001, tenuto conto delle autorizzazioni rilasciate ed in corso di validità e della distribuzione geografica delle stesse, è fissato in 115 - e la loro ripartizione è così determinata:

- Cagliari	75
- Olbia	15
- Porto Torres	25

Art. 2

Soggetti ed attrezzi consentiti

Gli articoli 3 e 4 del decreto 276 del 3.4.1994 sono sostituiti dal seguente.

La raccolta dei ricci di mare può essere esercitata:

- da parte dei pescatori marittimi iscritti nel Registro dei pescatori di professione esclusivamente dall'imbarcazione, anche con l'ausilio dello specchio, mediante la tradizionale asta nota come "cannuga" o con il coppo;
- da parte dei pescatori subacquei professionisti, in possesso delle autorizzazioni per la pesca subacquea professionale: in immersione agendo a mano o mediante l'uso di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio substrato;
- da parte dei dilettanti: esclusivamente in immersione, senza l'uso di apparecchi autonomi di respirazione e facendo uso degli stessi attrezzi consentiti ai pescatori subacquei professionisti.

Art. 3

Durata

L'art. 2 del decreto 276/94 è sostituito dal seguente:

la raccolta dei ricci di mare è consentita per i pescatori professionali nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno successivo.

Per i pescatori sportivi è consentito il prelievo durante tutto l'anno nel numero massimo giornaliero di 50 ricci.

Art. 4

Quantitativi

A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 6 del decreto 276/94 il quantitativo massimo di prelievo consentito è fissato per i pescatori subacquei professionali accompagnato da assistente a bordo dell'imbarcazione (n. 2 unità operative) in n. 6 ceste pari tremila ricci.

Art. 5

E' fatto assoluto divieto a bordo dell'imbarcazione o natante usati per la pesca dei ricci di manipolare i ricci per l'estrazione e l'eventuale confezionamento della cosiddetta polpa (gonadi) oltrech  detenere confezioni della stessa.

Art. 6

Restano confermate per quanto non modificate dalla presente disposizione le discipline generali adotta con decreti n. 276 e 277 richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sar  pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Cagliari, li 11 gennaio 2001

Pani

DECRETO DELL'ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI 12 dicembre 2000, n. 45.

Esercizi finanziari 2000-2001-2002 - Programmazione di nuovi interventi, calendazione e rimodulazione interventi precedenti, concernenti:

1) Art. 7, L.R. 7.4.1995 n. 6 - Art. 11, comma 2 , della L.R. 20.4.2000 n. 4 (finanziaria 2000) e art. 12, comma 1 , della L.R. 5.9.2000 n. 17. Programma pluriennale di opere pubbliche di interesse regionale Cap. 08029-05 - Es. 2000-2001-2002. 2) Art. 14, L.R. 29.1.1994, n. 2 - art. 33, comma 4 , della L.R. 18.1.1999, n. 1. Programma di opere di viabilit . Cap. 08042-07 - Es. 2000-2001-2002. Esecutivit  deliberazione G.R. n. 46/36 del 13.11.2000.

L'Assessore dei Lavori Pubblici

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la L.R. 07.01.1977, n. 1 recante norme sull'organizzazione dell'Amministrazione regionale e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali;

Vista la L.R. 13.11.1998 n. 31 art. 25 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione";

Vista la L.R. 20.4.2000 n. 4, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2000)";

Vista la L.R. 20.4.2000, n. 5, concernente "Bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000 e Bilancio pluriennale per gli anni 2000/2001/2002;

Vista la L.R. 5.9.2000, n. 17, portante "Modifiche ed integrazioni alla Legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 46/36 in data 13.11.2000, recante. "Programmazione di nuovi interventi, calendazione e rimodulazione interventi precedenti, concernenti:

1) Art. 7, L.R. 7.4.1995 n. 6 - Art. 11, comma 2 , della L.R. 20.4.2000 n. 4 (finanziaria 2000) e art. 12, comma 1 , della L.R. 5.9.2000 n. 17. Programma pluriennale di opere pubbliche di interesse regionale Cap. 08029-05 - es. 2000-2001-2002.

2) Art. 14, L.R. 29.1.1994, n. 2 - art. 33, comma 4 , della L.R. 18.1.1999, n. 1. Programma di opere di viabilit . Cap. 08042-07 - Es. 2000-2001-2002.

Considerato che si rende necessario dover far luogo alla formalizzazione del relativo provvedimento di esecutivit  della predetta deliberazione

Decreta

Articolo Unico - Ai sensi dell'art. 8, comma 1 , lettere a) e b) della L.R. 13.11.1998, n. 31,   resa esecutiva la deliberazione n. 46/36 assunta dalla Giunta regionale in seduta del 13.11.2000, nel testo che si allega al presente decreto per